



Proposta di modifica n. 17.1000 al DDL n. 1586

17.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

Conseguentemente, all'articolo 76, comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2020».

Conseguentemente, l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (Fringe benefit auto aziendali) - 1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;".

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole da: «L'imposta non è dovuta» a «legge 27 dicembre 2002, n. 289», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.»;

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.»;

c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: «dei MACSI», sono aggiunte le seguenti: «, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari,»;

d) nel comma 7, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «0,50 euro»;

e) nel comma 8, le parole: «Agenzia delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei Monopoli»;

f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.»;

g) nel comma 14, le parole: «dell'Agenzia delle entrate e», sono soppresse;

h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione».

i) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.»;

l) nel comma 20, le parole: «Alle imprese attive nel settore», sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore».

Conseguentemente l'**articolo 87** è soppresso.

Conseguentemente l'**articolo 98** è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - (*Rettifica fondo di solidarietà comunale*) - 1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"*d-quater*) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali.".

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui

all'articolo 95.

4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-*bis*.

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente all'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

«Art. 89-*bis*.

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: "a qualsiasi uso destinati", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo

apposita provvista da patte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";

c) al comma 18, dopo le parole: "libretti di risparmio detenuti all'estero", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";

e) al comma 22, dopo le parole: "le disposizioni previste per", le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - (Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione)
- 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;

e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;

f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente:

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

Missione 11 - Competitività e sviluppo imprese, programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

2021

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente alla Missione 7 - ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

2021

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali - U.d.V. 1.2:

2021

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

- Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate - U.d.V. 3.1

2020

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2021

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2022

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

- Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

2020

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

2021

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

2022 e successivi

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle società) Unità di voto

1.1.2

2020

CP: + 214.000.000;

CS: + 214.000.000.

2021

CP: + 214.000.000;

CS: + 214.000.000.

2022 e successivi

CP: + 214.000.000;

CS: + 214.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

2020

CP: + 936.000.000;

CS: + 936.000.000.

2021

CP: + 936.000.000;

CS: + 936.000.000.

2022 e successivi

CP: + 936.000.000;

CS: + 936.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti *Imposta sul valore aggiunto*) Unità di voto 1.1.5

2020

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

2021

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

2022 e successivi

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Registro, bollo e sostitutiva) Unità di voto 1.1.6

2020

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

2021

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

2022 e successivi

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

2020

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

2021

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

2022 e successivi

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

2020

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

2021

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

2022 e successivi

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti -Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

2020

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

2021

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

2022 e successivi

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

Conseguentemente:

- Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, Ud. V. 1.4:

2020

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

2021

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

2022 e successivi

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Ud. V. 2.4:

2020

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

2021

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

2022 e successivi

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud. V 1.8:

2020

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1:

2020

CP: - 460.000.000;

CS: - 460.000.000.

Missione: Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V.

23.1:

2020

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2021

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2022

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.